



Tegna, 4 aprile 2022 (modifiche del 27 giugno 2023)
Ris. Mun 161/2022 (332/2023)

ORDINANZA MUNICIPALE Concernente la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Terre di Pedemonte, richiamati gli art. 107 lett. b) e 192 della Legge Organica comunale (LOC); gli art. 23 e 24 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALoc), gli art. 80 e 87 del Regolamento comunale (ROC),

decreta:

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico, dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Art. 2 Principio

1. Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.
2. In particolare, esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e nelle proprietà del Comune ed emana le disposizioni, decreti e ordini urgenti volti a ingiungere l'esecuzione dei trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e carico dei privati.

Art. 3 Obblighi

1. Sul territorio giurisdizionale del Comune di Terre di Pedemonte, è **in** fondamentale, e **obbligatorio**, rimuovere tutti quei contenitori (ad es. secchi, copertoni, bidoni, vasi, taniche, innaffiatori, ecc.) che, ~~qualora non gestiti secondo le indicazioni qui sotto riportate~~, possono riempirsi d'acqua stagnante, anche solo temporaneamente. Sono esclusi dalla presente disposizione i biotopi e le piscine con una capienza superiore ai 200 litri.
2. I privati, proprietari e inquilini dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui d'acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:
 - ~~a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;~~
 - a) capovolgere i sottovasi oppure colmarli di sabbia;**
 - b) vuotare settimanalmente qualunque altro oggetto **che non può essere rimosso e** che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua (ad es. teli di copertura in plastica, abbeveratoi, piccole piscine per bambini, chiusini inodore, ecc.);
 - c) chiudere ermeticamente i bidoni utilizzati per l'irrigazione di orti e giardini;
 - d) trattare settimanalmente ~~le piante acquatiche in vase~~, i tombini, i pozzetti delle caditoie **e dei pluviali se** non chiusi ermeticamente, i canaletti con griglie a scorrimento, ecc., con prodotti omologati a tale scopo, secondo quanto indicato dalle autorità competenti;



- e) colmare con sabbia, o altro materiale adatto, fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
 - f) controllare che non vi siano ristagni di acqua nelle grondaie e nei tetti piani dovuti all'otturazione degli scarichi;
 - g) **non tenere piante acquatiche in vaso;**
 - h) ogni altro accorgimento atto a evitare la formazione di acqua stagnante.
3. **Nei cantieri è fatto obbligo alla direzione dei lavori rimuovere al più presto l'acqua stagnante nelle cantine e in eventuali pozzi o cavità.**

Art. 4 Ordini del Municipio

- 1. Il Municipio, per il tramite dei Servizi da esso incaricati, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente ordinanza.
- 2. Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) e dall'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

Art. 5 Inadempienza

In caso di inadempienza agli obblighi descritti dalla presente Ordinanza o da altre disposizioni o ordini emanati dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti e svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi saranno addebitati ai privati interessati.

Art. 6 Sanzioni

- 1. Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa fino a Fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e ss. LOC.
- 2. È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 7 Abrogazione

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi, **unicamente per le parti modificate (scritte in rosso)** e ai sensi degli artt. 208 ss LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio:

Il Vice Sindaco:

Giotto Gobbi

Il Segretario:

Guido Luminati

Pubblicazione all'albo comunale e sul sito del Comune a decorrere dal 5 luglio 2023.

Cancelleria
Tel. 091 785 60 00
info@pedemonte.ch

Orari
lu - gio 09.30 - 11.30
lu, ma e gio 14.00 - 17.00
www.pedemonte.ch

Ufficio tecnico
Tel. 091 785 60 10
utc@pedemonte.ch

Orari
lu - gio 09.30 - 11.30
lu, ma e gio 16.00 - 17.00